



## AREA MARINA PROTETTA "Isole Pelagie"

Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa

Riservato all'Ufficio N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### **RICHIESTA SVOLGIMENTO DI PESCA SPORTIVA**

#### **PER RESIDENTI**

(COD. ATTIVITÀ LT, LN)

2022

Comune di Lampedusa e Linosa

Ente Gestore dell'Area Marina Protetta "Isole Pelagie"

Via Cameroni s.n.c. - 92031 Lampedusa

Il sottoscritt \_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_, tel \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, chiede, ai sensi del vigente Regolamento dell'AMP "Isole Pelagie" (D.M. 4/02/2008) all'art.25, l'autorizzazione per lo svolgimento di pesca sportiva all'interno dell'Area Marina Protetta "Isole Pelagie" zona B e C con i seguenti attrezzi da pesca sportiva:

- bolentino anche con canna e mulinello, a non più di 2 ami;
- canna (2 canne singole da lancio o lenza, da terra, a non più di 2 ami – 4 canne singole da lancio o lenza, da terra, a non più di 1 amo)
- lenza a traina di superficie a non più di 2 traine ad unità navale;
- lenza per cefalopodi, con non più di 1 attrezzo di cattura (polpara, seppiolaro, totanara) a persona
- da terra       semestrale  annuale
- da unità navale       semestrale  annuale

**N.B. A LAMPIONE SONO VIETATI GLI AMI DAL NUMERO 1 AL NUMERO 15, I TERMINALI D'ACCIAIO E I PALANGARI. LA QUANTITÀ DEL PRODOTTO PESCATO NON PUO' SUPERARE I 5 (cinque) CHILI AL GIORNO PER PERSONA, A MENO CHE TALE QUANTITATIVO NON SIA SUPERATO DALLA CATTURA DI UN SINGOLO ESEMPLARE. LA PESCA SUBACQUEA IN APNEA E' VIETATA IN TUTTA L'AREA MARINA PROTETTA.**

A tal fine, consapevole delle pene stabilite per dichiarazioni false, ai sensi del DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità, dichiara:

1. di aver preso visione del Decreto Istitutivo dell'AMP (D.M. 21.10.2002) e del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP (D.M. 4/02/2008) "Isole Pelagie, ed in particolare dell'art. 25 sulla disciplina dell'attività di pesca sportiva;
2. di aver preso visione del Disciplinare integrativo 2022, ed in particolare dell'art. 14 sulla disciplina dell'attività di pesca sportiva;
3. di essere in possesso del tesserino per la pesca sportiva e ricreativa rilasciato al Ministero delle Politiche Agricole D.M. 6/12/2010 pubblicato in G.U. n. 24 del 31/01/2011, n. \_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_\_\_;



## AREA MARINA PROTETTA “Isole Pelagie”

*Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa*

- di aver preso visione dell'art. 4 del DM 12/1/1995 e dell'art. 4 del Decreto 7/7/1995 Assessorato della Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca della Regione Siciliana, che vietano la cattura del riccio di mare dal 1/5 al 30/6;
- di aver preso visione dell'art. 14 comma 2 del Disciplinare 2022, che la pesca del Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) è consentita esclusivamente ai residenti nelle zone B e C dell'AMP Isole Pelagie, previa autorizzazione dell'Ente Gestore; limitatamente al periodo 1 luglio al 30 settembre, esclusivamente in apnea solo manualmente e senza l'ausilio di muta e zavorra; ogni pescatore non può raccogliere giornalmente più di 25 (venticinque) Ricci di dimensioni non inferiori ai 7 (sette) cm inclusi aculei;

### Allega alla domanda:

- Tesserino per la pesca sportiva e ricreativa rilasciato al Ministero delle Politiche Agricole D.M. 6/12/2010
- Copia del documento di riconoscimento;
- Ricevuta di versamento di € \_\_\_\_\_ per diritti di segreteria e corrispettivi sul conto corrente postale n. 11445921 intestato a Comune di Lampedusa e Linosa indicando in causale “AMP Isole Pelagie – autorizzazione- cod. attività\_\_\_\_\_”.

Luogo e data, \_\_\_\_\_

Firma del richiedente

\_\_\_\_\_

**Riservato all'ufficio**

**Prot.** \_\_\_\_\_ **del** \_\_\_\_\_

**Aut. n.** \_\_\_\_\_ **/PS del** \_\_\_\_\_

Vista l'istanza ed i relativi allegati, si autorizza:

1) all'esercizio della pesca sportiva nell'AMP Isole Pelagie – zona B e C, secondo le modalità, le prescrizioni ed i divieti fissati:

- dall'art. 25 del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP (approvato con D.M. 4/02/2008) - dall'art. 14 del Disciplinare integrativo 2022 dell'AMP approvato con D.G.M. n. 12 del 15/03/2022.

- dell'art. 4 del D.M. 12/01/1995 e dell'art. 4 del Decreto 7/07/1995 dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca, che vietano la cattura del riccio di mare dal 1/05 al 30/06;

- dal Regolamento della confinante Riserva Naturale “Isola di Lampedusa” (DD.AA. 11/05/1995 e 11/08/1995), che vieta la pesca da terra dalle aree ricadenti in zona di Riserva.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare il titolo autorizzatorio rilasciato al fine di poterlo esibire su richiesta ai soggetti titolari del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'AMP.

La presente autorizzazione è valida per il periodo specificatamente indicato o, se annuale, sino al 31.12.2022

**Il Responsabile del Settore VI**  
**Direttore della AMP Isole Pelagie**  
*Geom. Giuseppe Di Malta*